
REGIONE PIEMONTE



CITTA' DI VERBANIA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

AI SENSI DELLA L. 26 OTTOBRE 1995 n. 447 E DELLA L.R. 20 OTTOBRE 2000 n.52

PRIMA REVISIONE

approvazione: D.C.C. N° del

elaborato :

Progettazione:

Dipartimento Servizi Territoriali
Settore Programmazione
e Gestione del Territorio



Responsabile del procedimento
dott. Marina Della Lucia

Dirigente Responsabile del Progetto :
arch. Vittorio Brignardello

dott. Marina Della Lucia
arch. Flora Martignon
ing. Marco Micotti
dott. arch. Alberto Spriano

RELAZIONE TECNICA

stesura elaborati :
giugno 2012

aggiornamento:
novembre 2012

elaborazione grafica :
geom. Miriam Nicastro

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Scopo del lavoro	3
1.2 Quadro normativo di riferimento	4
2. CRITERI GENERALI ADOTTATI	4
3. AMBITI OGGETTO DELLA REVISIONE	7
3.1 Adeguamento al Piano Regolatore Generale vigente	7
3.2 Accostamenti critici	7
3.3 Fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti	11
3.4 Aree di pubblico spettacolo	13
3.5 Modifiche regolamentari per attività rumorose	14
3.6 Recepimento osservazioni	14
3.7 Correzione errori materiali	15

1

INTRODUZIONE

1.1 SCOPO DEL LAVORO

La *Prima revisione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale* nasce da esigenze di natura diversa, sostanzialmente ascrivibili alla necessità generale di aggiornamento del piano stesso, quale strumento di governo del territorio, originariamente redatto nel 2003, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 16/04/2003 e successivamente modificato nella parte regolamentare con deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 20/01/2004.

Nel dettaglio, gli obiettivi della revisione sono i seguenti:

a) Adeguamento al Piano Regolatore Generale vigente

emerge innanzitutto un'esigenza di allineamento del piano stesso rispetto al Piano Regolatore Generale vigente, approvato nel 2006 - e quindi successivamente al piano di classificazione acustica - e, in secondo luogo, occorre apportare le necessarie modifiche in particolare rispetto alle destinazioni d'uso di piccole aree originariamente industriali, poi riconvertite in aree di riuso e riqualificazione. In tali casi, l'indispensabile interconnessione fra i due diversi strumenti di pianificazione territoriale, dettata tra l'altro dalla stessa legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 26/10/1995 n° 447) ha conseguentemente determinato la necessità di adeguare il livello di tutela acustica per dette aree, in cui la nuova destinazione d'uso prevede l'insediamento di strutture residenziali in luogo delle preesistenti produttive.

b) Risoluzione degli accostamenti critici rappresentati dai salti di classe

In particolare, la revisione riguarda i salti di classe esistenti a ridosso delle aree a destinazione d'uso produttiva ricadenti nelle classi più elevate (IV – V). Laddove possibile, gli accostamenti critici sono stati risolti mediante l'apposizione di fasce cuscinetto o, in alcuni casi, è stata declassata l'area produttiva nell'ottica della maggiore sostenibilità ambientale e della tutela dei recettori sensibili confinanti.

c) Inserimento fasce pertinenza delle infrastrutture dei trasporti

Con l'entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dalla Legge quadro in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e ferroviario, si rende necessario l'individuazione cartografica delle fasce di pertinenza previste dai decreti stessi, con la relativa regolamentazione.

d) Classificazione aree di pubblico spettacolo

Si provvede alla revisione ed alla classificazione delle aree destinate a pubblico spettacolo, rimaste non classificate nel precedente piano.

e) Modifiche regolamentari per attività rumorose

Nel dettaglio, si ravvisa la necessità di intervenire dal punto di vista normativo in merito alla regolamentazione delle attività oggetto di deroga (intrattenimento musicale e cantieri), nonché alla disciplina delle aree destinate a pubblico spettacolo.

La presente *Relazione Tecnica* illustra pertanto i criteri applicativi specificamente adottati nella trattazione delle argomentazioni sopra brevemente esposte.

Per contro, si omette la descrizione dei criteri di legge già adottati per la precedente stesura del piano di classificazione acustica, in quanto già trattati nella *Relazione Tecnica* approvata con deliberazione n° 55 del 16/04/2003.



1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico

D.P.C.M. 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.P.R. 30/03/2004 n° 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447.

D.P.R. 18/11/1998 n° 459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

D.P.R. n° 227 del 19/10/2011 – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n° 122.

L.R. 20/10/2000 n° 52 – Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

D.G.R. n° 85-3802 del 06/08/2001 - L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.

D.G.R. n° 9-11616 del 02/02/2004 – Legge regionale 25 ottobre 2000 n° 52 – art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico

D.G.R. n° 46-14762 del 14/02/2005 – Legge regionale 25 ottobre 2000 n° 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico

D.G.R. n° 30-3354 del 11/07/2006 - Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.

D.G.R. n° 24-4049 del 27/06/2012 – Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n° 52.

2

CRITERI GENERALI ADOTTATI

La revisione al piano di classificazione acustica ha necessariamente seguito i principi generali enunciati nelle norme di riferimento, a cui si rimanda.

Tuttavia, nel presente contesto, per comodità di consultazione ai fini della corretta comprensione del documento, si ritiene utile riportare le definizioni delle classi acustiche ed i relativi valori limite di cui al DPCM 14/11/1997:

CLASSE I Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II Aree prevalentemente residenziali**

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

CLASSE III Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV Aree ad intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori limite di emissione – Leq. in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa e, qualora presenti, in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1: tabella B dell'allegato al DPCM 14/11/1997

Valori limite di immissione – Leq. in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente, misurato in prossimità dei ricettori (es. persone, abitazioni, uffici, ecc.):

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2: tabella C dell'allegato al DPCM 14/11/1997



Valori limite di qualità – Leq. in dB(A): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare obiettivi di qualità ambientale e di tutela:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3: tabella D dell'allegato al DPCM 14/11/1997

Dal punto di vista procedurale, la necessità di attuare una revisione al Piano di classificazione acustica, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6, della L.R. n°52 del 20/10/2000, ha di fatto comportato l'avvio della medesima procedura già a suo tempo seguita per la predisposizione e l'approvazione del piano stesso.

Tale procedura è scandita nel dettaglio dallo stesso art. 7 della norma regionale, ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e comporta in breve la seguente successione di fasi operative:

1. Predisposizione della proposta di variante alla classificazione acustica, invio dei relativi elaborati alla Provincia ed ai Comuni limitrofi e contestuale avvio della procedura tramite affissione all'albo pretorio per 30 giorni e avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare osservazioni al Comune e alla Provincia.
2. Entro 120 giorni dall'avvio della procedura, Provincia e i Comuni possono avanzare rilievi e proposte.
3. Decorso tale termine, il Comune adotta la revisione alla classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi, recependoli o motivando puntualmente il mancato recepimento.
4. Qualora dovessero insorgere conflitti tra comuni limitrofi per accostamenti critici di classe nelle aree confinanti, la Provincia può convocare una conferenza dei servizi e, in caso di mancato accordo, adottare le opportune determinazioni, vincolanti per i Comuni.
5. Invio alla Regione, alla Provincia ed all'ARPA di copia del provvedimento di approvazione completo di tutti gli elaborati e pubblicazione dell'avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e con altri mezzi ritenuti idonei.

Per quanto attiene specificamente alla fase 1, nel perseguimento degli obiettivi della revisione si è tenuto conto dei criteri generali individuati dalla DGR n°85-3802, così come rettificata con DGR n° 30-3354 del 11/07/2006, "Criteri per la classificazione acustica del territorio", con particolare riferimento ai criteri per l'omogeneizzazione delle aree e per l'apposizione delle fasce cuscinetto nei casi rilevati di accostamento critico per la presenza di salti di classe.

Per quanto riguarda invece le fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, si sono seguite le indicazioni applicative del D.P.R. 30/03/2004 n° 142 e del D.P.R. 18/11/1998 n° 459, rispettivamente per le infrastrutture del traffico veicolare e del traffico ferroviario.

A revisione ultimata, si è infine proceduto con la verifica puntuale degli accostamenti con i piani di classificazione acustica vigenti dei Comuni confinanti, al fine di accertarne la compatibilità o, in caso contrario, valutare gli eventuali accostamenti critici. Tale verifica ha pertanto riguardato i piani di classificazione acustica dei seguenti Comuni: Baveno, Gravellona Toce, Mergozzo, San Bernardino Verbania, Cossogno, Miazzina, Cambiasca, Vignone, Arizzano e Ghiffa.

3**AMBITI OGGETTO DELLA REVISIONE****3.1 ADEGUAMENTO AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE**

L'esigenza primaria di revisione della classificazione acustica del territorio trova fondamento nei principi stessi sanciti dalle norme in materia, per i quali il processo di zonizzazione del territorio deve necessariamente prendere avvio dallo strumento urbanistico vigente.

Ciò detto, nel caso del Comune di Verbania, essendo l'approvazione del vigente P.R.G. avvenuta nel 2006 e perciò successivamente alla predisposizione della classificazione acustica, appare evidente la necessità di riallineamento della mappatura acustica rispetto alle vigenti destinazioni d'uso.

Inoltre, sempre sotto il profilo urbanistico, nell'ambito della revisione generale operata sulla cartografia del territorio comunale, si è provveduto alla riclassificazione di alcune aree definite *di riuso e riqualificazione*.

Infatti, l'art. 21 delle Norme di attuazione del P.R.G. vigente classifica come tali (A.R.R.) quelle aree occupate da impianti produttivi dismessi o sottoutilizzati, individuate con lo scopo di promuovere interventi di riqualificazione e di riuso a fini non produttivi.

Nei casi in cui si è di fatto assistito alla realizzazione di tali interventi con cambio di destinazione d'uso di tipo prevalentemente residenziale, si è pertanto provveduto alla riclassificazione acustica dell'area stessa, introducendo di norma una classe III a fronte della preesistente classe IV.

Più in dettaglio, l'elenco delle aree A.R.R. oggetto della revisione acustica è il seguente:

Area	Riferimento NTA PRG	Classe acustica vigente	Classe acustica variante
Via Balilla - Suna	Scheda n°4	IV	III
Area Ex ASPAN - Intra	Scheda n°65	IV	III
Via Alpi Giulie - Intra	Scheda n°27	IV	III
Corso Cobianchi - Intra	Scheda n°30 bis	IV	III
Area Buzzi - Intra	Scheda n°29	IV	III
Via al Monterosso - Pallanza	Art. 18	III	II
Via R. Sanzio - Pallanza	Scheda n°53	IV	III
Via Guglielmazzi - Pallanza	Scheda n°8 bis	IV	III

Tabella 4: adeguamenti aree di riuso e riqualificazione

3.2 ACCOSTAMENTI CRITICI

La norma regionale (L.R. 52/2000) e la conseguente DGR 06/08/2001, recante i criteri per La classificazione acustica del territorio (così come rettificata dalla successiva DGR 11/07/2006 n°30-3354), stabiliscono il divieto di accostamento critico tra zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A), cioè in presenza di almeno un salto di classe.



Le stesse norme sopra citate prevedevano la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, eventualmente al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso in aree già urbanizzate, con adozione di relativi piani di risanamento.

Di fatto, in occasione della prima stesura del piano, l'applicazione puntuale delle fasi previste dalle linee guida regionali, ha comunque comportato l'individuazione di accostamenti critici, correlabili all'inevitabile difficoltà di conciliare tra loro strumenti di governo del territorio concepiti in momenti diversi con percorsi, tra l'altro, nel caso del PRG, ancora in itinere al momento di approvazione del piano di classificazione acustica.

La revisione del piano di classificazione ha pertanto comportato la ricognizione puntuale di tutti gli accostamenti critici rilevati cartograficamente sul territorio, al fine di risolverli laddove possibile e opportuno. Nello specifico, ciò è stato possibile in alcuni casi, sostanzialmente in virtù delle trasformazioni urbanistiche già intervenute nel frattempo sul territorio o nell'ottica di potenziali sviluppi coerenti con i principi di sostenibilità e di tutela dei recettori sensibili; in altri casi, per contro, si è ritenuto di mantenere eventuali salti di classe, dove la risoluzione dell'accostamento avrebbe rappresentato una forzatura palesemente in contrasto, ad esempio, con il principio di omogeneizzazione delle aree, o dove comunque la differenza in termini di valori limite non riguarda aree densamente abitate e pertanto non rappresenta una penalizzazione per la destinazione d'uso residenziale.

I criteri generali seguiti in tale fase sono riassumibili come segue:

1. La presenza di evidenti discontinuità morfologiche (es. dislivelli, aste del Canale di Mergozzo e dei Torrenti San Bernardino e San Giovanni) giustifica l'eventuale salto di classe acustica, pertanto in tali casi, così come previsto dalle norme stesse, non creandosi di fatto le condizioni di accostamento critico, non si è proceduto alla riclassificazione delle aree.
2. All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti di cui al successivo paragrafo, in taluni casi si è ritenuto di lasciare irrisolti eventuali accostamenti critici in virtù del fatto che, in tale contesto, valgono i limiti previsti per le fasce stesse dalle specifiche norme e non quelli delle relative classi acustiche attribuite all'area interessata.
3. Gli accostamenti critici rilevati tra aree prevalentemente industriali (classe V) e aree limitrofe, in diversi casi sono stati risolti privilegiando la scelta di declassare l'area in classe più elevata, nell'ottica di maggior tutela nei confronti dei recettori sensibili posti nelle aree limitrofe.
4. Ove possibile, le fasce cuscinetto previste dalla DGR, sono state individuate come parti del territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, delimitate da confini paralleli e distanti 50 metri. Di fatto, tale criterio puramente geometrico è stato quasi ovunque rivisto criticamente, e la fascia individuata è stata ritagliata sul territorio evitando la frammentazione di particelle catastali e/o edifici, tenendo conto del fondamentale principio di omogeneizzazione delle aree limitrofe ed al fine di contemperare, per quanto possibile, i diversi criteri applicativi previsti dalla norma.
5. In alcuni casi, in cui non vi sono le condizioni per risolvere definitivamente gli accostamenti critici aventi più di un salto di classe, si è proceduto comunque a declassare le aree al fine di limitare il più possibile la differenza in termini acustici tra le aree contigue. A titolo esemplificativo si riporta il caso dell'area ricompresa tra Corso Europa, Viale Azari e Via Vittorio Veneto, in cui permane l'accostamento tra la classe I attribuita al giardino botanico di Villa Taranto e l'area di tipo misto (classe III) posta alle spalle della fascia di intensa attività umana individuata a contorno dell'arteria di Corso Europa.
6. Permangono, infine, nella maggior parte dei casi gli accostamenti critici relativi alla classe I, laddove questa è attribuita agli edifici scolastici posti in contesto urbano, di prassi identificato in classe III.



Sulla base di quanto sopra enunciato, si riporta qui di seguito l'elenco esaustivo degli accostamenti critici risolti, con indicazione del relativo criterio applicato in fase di revisione (l'indicazione della tavola si riferisce al piano vigente).

AREA	Accostamento critico vigente	Riclassificazione variante	Note
Tavola 1 – FONDOTOCE			
Tecnoparco	VI - III	VI - V	Si conferma la classificazione in classe VI per l'area industriale, stante anche la localizzazione esterna al centro abitato e la totale assenza di aree edificate. Si è ritenuto di riclassificare in classe V l'area agricola limitrofa in quanto trattasi della più ampia area agricola del territorio comunale; non sussiste inoltre il requisito della media densità di popolazione previsto per la classe III.
SS 34 Area interclusa tra SS 34, fiume Toce e stazione ferroviaria	VI - III	IV - III	Pur trattandosi di area a destinazione produttiva per il vigente PRG, il vigente piano del commercio ha individuato un ambito di localizzazione di tipo L2, creando di fatto un'area a predominanza commerciale.
Via Piano Grande Residence Conca d'oro	V - III	III - III	E' stata riclassificata l'area in adeguamento al vigente PRG che prevede destinazione turistico-ricettiva.
Via 42 Martiri – Canale Fondotoce	IV - II	III	Stante la limitata presenza di attività nell'abitato di Fondotoce, secondo il principio di omogeneizzazione, si è uniformata la classificazione dell'area su entrambi i lati della Via 42 Martiri.
Parco della Memoria	III - I	-	Riclassificazione non necessaria, per presenza di discontinuità morfologica (Via Turati e canale Mergozzo)
Tavola 2 – SUNA E TROBASO			
Via 42 martiri lungolago	IV - II	II - II	In considerazione della prevalente destinazione d'uso residenziale, si è proceduto all'omogeneizzazione dell'area in continuità con il versante del Monterosso.
Cimitero suna	III - I	II - I	Inserita fascia cuscinetto (II) all'intorno dell'area cimiteriale, opportunamente ritagliata per la vicina presenza del campo da calcio (III)
Via per Santino	V - III	IV - III	Rispetto all'originaria previsione di Piano Insediamenti Produttivi (PIP) non attuato, l'area consente singoli interventi parziali e secondo le destinazioni d'uso non solo proprie degli usi produttivi, ma anche quelle compatibili con essi.

Continua



AREA	Accostamento critico vigente	Riclassificazione variante	Note
Via per Cossogno Area Florida	V - III	IV - III	In considerazione della necessità di apporre la fascia cuscinetto (IV) nell'ambito industriale, si è ritenuto di declassare la totalità dell'area, ripermetrandola in adeguamento al vigente PRG.
Via acquedotto Lavanderia Milanese e area escavazione materiali inerti	V - II	IV - III	Per analogia con il criterio applicato nel caso precedente, si è declassata l'area con presenza di attività produttive; è stata inoltre riclassificata in III l'area limitrofa, per la presenza di serre e di un campo sportivo.
Via Renco	V - III	IV - III	L'area si caratterizza per la presenza di attività artigianali.
Tavola 3 – PALLANZA E INTRA			
Piazza Giovanni XXIII Scuola di formazione personale penitenziario	III - I	III - III	In considerazione del carattere di discontinuità delle attività didattiche, si è ritenuto di omogeneizzare l'area della scuola alla classe del contesto abitativo in cui si inserisce (III).
Via Caravaggio Asilo nido	III - I IV - I	II - I	Si è inserita la fascia cuscinetto (II), tenendo conto contestualmente del necessario adeguamento al vigente PRG per l'area in classe IV (oggi residenziale) e applicando il criterio di omogeneizzazione sulla base dell'isolato.
Via Vittorio Veneto Istituto religioso Casa dell'Immacolata	IV - II	II	
Via Madonna di Campagna Liceo Cavalieri	III - I	II - I	Si è risolto parzialmente l'accostamento critico con declassamento dell'area confinante in II, pur restando il salto di classe con il limitrofo campo da calcio (III).
Area parcheggio antistante ASL	IV - II	III -II	Si è adeguata l'attuale destinazione d'uso dell'area, precedentemente sede di attività produttiva.
Cimitero Intra	III - I	II - I	Si è inserita una fascia di classe II in corrispondenza del parco Robinson, interposta tra la classe I del cimitero e la classe III dello stadio.
Via Muller Biotti – Fabbrica scardassi	V - III	V - IV	Si è rimodulata l'estensione della classe V, in considerazione delle limitrofe attività classificabili in classe IV.
Area lungo torrente S. Giovanni Corso Cairoli - ang. Via Muller	IV - II	IV - III	Si è ritenuta adeguata la classe III per l'area lungo il torrente in considerazione della presenza di attività artigianali-produttive.

Tabella 5: accostamenti critici risolti



La verifica puntuale degli accostamenti con i piani di classificazione acustica vigenti dei Comuni confinanti, ha portato ad evidenziare la sussistenza di salti di classe in corrispondenza dei confini Verbania - San Bernardino Verbo e Verbania – Cossogno; in entrambi i casi l'accostamento riguarda le classi I (attribuita dal piano del Comune di Verbania alle aree del motto di Unchio e del Monterosso) e III (attribuita dai comuni di San Bernardino Verbo e Cossogno alle aree rispettivamente confinanti). Si segnala, in ogni caso, che tali aree non sono state oggetto di riclassificazione nel contesto della presente revisione.

3.3 FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 30/03/2004 n° 142, si rende necessario individuare cartograficamente le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, così come classificate ai sensi del D.Lgs. n°285/1992 (codice della strada).

Per le strade esistenti, la norma prevede la distinzione in sei categorie – da autostrada a strada locale – identificate con le lettere da A a F; per le prime quattro categorie è prevista l'individuazione di una fascia A, avente larghezza di 100 metri dal bordo stradale, e di una contigua fascia B più esterna, avente larghezza di 150 metri (50 nel caso della categoria Cb). All'interno di dette fasce, per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, il DPR prescrive valori limite di immissione sonora, distinti in funzione della tipologia del recettore e della fascia oraria di riferimento (diurna o notturna).

Per inciso, si fa rilevare che, come disposto dall'art. 3, comma 2 del DPCM 14/11/1997, all'interno delle fasce di pertinenza le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture stradali devono rispettare comunque i limiti di emissione stabiliti per la classe di riferimento.

Per le restanti due categorie E ed F, corrispondenti alle strade urbane di quartiere e locali, la norma prevede l'individuazione di una fascia di pertinenza di 30 metri, all'interno della quale vige però il rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica, pertanto valgono i limiti della classe attribuita dal piano per quell'area.

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbana secondaria	C a (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55

Continua



	C b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbana di scorrimento	D a (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n°447 del 1995.			
F locale		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella 6: allegato 1 – tabella 2 del DPR n°142 de l 30/03/2004

Nel caso del Comune di Verbania, applicando i suddetti disposti alla classificazione delle strade esistenti così come prevista dal vigente PRG (art. 31 delle N.T.A.), di fatto sono soggette all'individuazione delle fasce di pertinenza esclusivamente quelle esterne al perimetro del centro abitato, individuate come tipologia C del codice della strada (oltre alla tipologia A del breve tracciato autostradale), mentre per quelle interne a tale perimetro, rientrando nelle classi E ed F, valgono i limiti di zona. Stante l'andamento a tratti molto sinuoso del perimetro stesso, l'individuazione della fasce esclusivamente nelle porzioni di territorio esterne a tale perimetro in taluni casi comportava graficamente l'individuazione di aree marginali di dimensioni non significative, che si è ritenuto opportuno stralciare.

Per contro, all'interno del centro abitato si è proceduto con la classificazione del territorio a prescindere dalla presenza delle strade, non delimitando le fasce pari a 30 metri ed estrapolando graficamente dalla classificazione solo quelle strade considerate quali assi principali di scorrimento, qui di seguito elencate:

- Via Troubetzkoy
- Corso Nazioni Unite
- Viale Azari
- Via Guido Rossa
- Via Castelli
- Corso Europa
- Via Vittorio Veneto
- Corso Mameli
- Via Brigata Valgrande Martire
- Via XXIV maggio
- Corso Cairoli
- Corso Italia
- Via Per Possaccio
- Via Cesare Battisti
- Corso Cobianchi
- Via per Cambiasca



Per quanto riguarda l'esterno del centro abitato, l'applicazione delle fasce di pertinenza con i relativi limiti definiti dal D.P.R. ha riguardato le seguenti vie o parti di vie:

- Autostrada A26
- Via per Feriolo
- Via 42 Martiri
- Via Turati
- Via Troubetzkoy
- Via per Santino

In relazione al tracciato autostradale, che interessa un tratto limitato a margine del territorio comunale ed in prossimità dei confini con i Comuni di Baveno e Gravellona Toce, si è applicata la fascia di pertinenza nonostante il tracciato sia in rilevato rispetto al piano di campagna, rappresentando pertanto una discontinuità morfologica che di fatto limita l'incidenza diretta sugli eventuali recettori sottostanti.

Per analogia, il medesimo criterio è stato applicato al tracciato ferroviario, anch'esso tra l'altro posto in rilevato nella stretta porzione di territorio interposta tra i comuni di Mergozzo e Baveno.

In questo caso, la norma di settore (D.P.R. 18/11/1998 n° 459), individua analoghi criteri per l'individuazione delle fasce di pertinenza, definendo limiti diversi per la fascia A (100 metri dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato) e per la fascia B (150 metri), più distante dall'infrastruttura.

3.4 AREE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Nell'ambito della revisione si è provveduto alla classificazione acustica delle aree adibite a pubblico spettacolo già individuate nella prima stesura del piano e, nel contempo, si è ritenuto inoltre di aggiornare l'elenco delle aree stesse, in considerazione dell'attuale effettivo utilizzo per le manifestazioni e gli spettacoli aperti al pubblico.

A tale proposito, è stata stralciata l'area espositiva di pertinenza del compendio demaniale della Chiesa di Madonna di Campagna in località Pallanza, oggi non più utilizzata a tali fini, inglobandola sotto il profilo acustico nell'adiacente classe III che, di fatto, viene quindi estesa a buona parte della porzione di territorio ricompreso tra Viale Azari e le pendici del Monterosso.

Analogamente, vista la DGR 27/06/2012 n°24-4049, relativa alle modalità di rilascio delle deroghe per le aree di pubblico spettacolo, si è deciso di stralciare anche l'area del parcheggio antistante lo stadio, ritenendo i criteri ivi previsti di difficile applicazione nell'area in questione.

Per contro, si è ritenuto di individuare in aggiunta anche l'area relativa allo Stadio Comunale "Carlo Pedrolì", in forza delle attività sportive e delle manifestazioni che frequentemente vi si svolgono, nonché l'area in corrispondenza dell'esercizio pubblico "Andromeda" (ex discoteca Tam Tam), di proprietà pubblica.

Per tutte le aree individuate, il criterio seguito per l'attribuzione della classe di appartenenza è stato sostanzialmente quello dell'omogeneizzazione con le aree limitrofe.

Denominazione Area	Località	Classe acustica
Lido di Suna	Suna	III
Villa Giulia	Pallanza	III
Parco Arena	Pallanza	III
Andromeda (ex discoteca Tam Tam)	Intra	IV
Stadio comunale "Carlo Pedrolì"	Intra	III

Tabella 7: aree di pubblico spettacolo

Come previsto dalle norme vigenti (art. 6 – legge 447/95, art. 9 – L.R. 52/2000), tutte le attività che comportano emissioni/immissioni sonore superiori ai limiti della relativa classe di riferimento nelle aree sopra elencate, sono autorizzate in deroga con le modalità individuate all'art. 7 del *Regolamento di applicazione della classificazione acustica*, al quale si rimanda, così come modificato dalla presente revisione.

3.5 MODIFICHE REGOLAMENTARI PER ATTIVITA' RUMOROSE

Sotto il profilo normativo, la presente revisione ha innanzitutto recepito i disposti introdotti dal D.P.R. 19/10/2011 n° 227 - *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n°78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n°122*; tale norma, all'art. 4, prevede l'esclusione dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico per le attività a bassa rumorosità rubricate nell'allegato B del decreto stesso. Inoltre, viene specificamente regolamentata anche la possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nei casi in cui non vengono superati i limiti della classe di riferimento, ferma restando la valutazione effettuata a cura del tecnico competente.

Secondariamente, la revisione ha riguardato la regolamentazione delle attività rumorose oggetto di deroga quali i cantieri, le manifestazioni pubbliche e le attività di intrattenimento musicale svolte dai pubblici esercizi, nonché la disciplina delle aree destinate a pubblico spettacolo di cui al precedente paragrafo.

Al riguardo, in particolare, sono state apportati i necessari adeguamenti previsti dall'entrata in vigore della DGR n° 24-4049 del 27/06/2012 (*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n° 52*), avvenuta successivamente alla pubblicazione della presente proposta di revisione.

3.6 RECEPIMENTO OSSERVAZIONI

A seguito della pubblicazione della proposta di revisione, avvenuta in data 28/06/2012, sono pervenute n° 6 osservazioni, per le quali si rimanda all'apposito *Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni*.

Al riguardo, la Commissione Consigliere Ambiente, nella seduta del 08/11/2012, ha ritenuto di accogliere parzialmente alcune osservazioni, il cui recepimento ha comportato le seguenti modifiche regolamentari/cartografiche rispetto alla versione pubblicata:

- In materia di deroghe per attività temporanee rumorose, è stato abbassato a 70 dB(A) il limite di immissione sonora misurato in facciata all'edificio più esposto, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti; ciò anche in conformità a quanto previsto dalla DGR n° 24-4049 del 27/06/2012 (*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n°52*).
- L'area relativa alla cava situata in località Trobaso, sponda sinistra orografica del torrente Gabbiane, è stata classificata in classe V, in analogia alla porzione di cava posta in sponda destra del Torrente. Al fine di ovviare all'accostamento critico con la contigua classe III, è stata inoltre apposta una fascia cuscinetto di classe IV avente larghezza di 50 m, secondo i criteri di cui alla DGR 06/08/2001, (così come rettificata dalla successiva DGR 11/07/2006 n°30-3354).



3.7 CORREZIONE ERRORI MATERIALI

Rispetto alla versione pubblicata in data 28/06/2012, oltre ad alcune migliorie apportate alla parte testuale del regolamento, si segnalano le dovute correzioni degli errori materiali rinvenuti nel testo e nella cartografia di riferimento.

Nel dettaglio, si è proceduto alle seguenti rettifiche:

- E' stata ridotta a 50 m l'ampiezza della fascia B di pertinenza stradale per le strade di categoria Cb, laddove prevista, in luogo di 150 m, come erroneamente rappresentato sugli elaborati T1, T2 e T3.
- E' stata correttamente riperimetrata l'area di pubblico spettacolo denominata "parco Arena", in quanto in precedenza erroneamente rappresentata ricomprendendo anche la contigua area adibita a cantiere nautico.
- Sono stati ridefiniti i confini della classe I attribuita all'edificio della scuola media Ranzoni di Trobaso, in precedenza erroneamente rappresentati, allineandosi ai confini catastali.
- E' stata inserita la parola "Suna" nel titolo del relativo elaborato grafico (T1), precedentemente omessa.